

STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

TRIBUNALE DI CATANIA

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

per la Sig.ra **MILANESE MARGHERITA** nata a il 24.08.1969 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente in via Corso Odierna, n. 174 (C.F. **MLNMGH69M64G282I**), rappresentata e difesa dall'avv. **Rosario Maria Antonio Prudenti** del Foro di Gela (C.F. **PRDRRM88L19D960S**), giusta procura in calce al presente atto, e domiciliata presso lo studio di quest' ultimo sito in Gela (CL), nella via Passaniti n. 83, il quale chiede che le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento vengano eseguite al seguente numero di fax 0933/921232 ovvero al seguenti indirizzo di posta elettronica certificata rosarioprudenti@pec.buffetti.it;

- ricorrente -

contro

il **M.I.U.R.** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, con sede a Roma, in viale di Trastevere, n. 76/A;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F. 80018500829), in persona del dirigente e legale rappresentante pro-tempore, con sede a Palermo, via G. Fattori, n. 60;



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VII –
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA** (C.F.
80008730873), in persona del dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede
a Catania, in via P. Mascagni, n. 52;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO V –
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO** (C.F.
80004660843), in persona del dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede
ad Agrigento, in via Leonardo da Vinci, n. 2;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania**, con
sede a Catania via Vecchia Ognina, 149, (posta elettronica certificata
ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti -

per l'annullamento e/o la disapplicazione

a) se necessario, degli **elenchi “dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a.s. 2016/2017 scuola primaria”** pubblicati dall' Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, in data 29.07.2016, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali della Sicilia, dalla stessa indicati quali sedi preferite;

b) se necessario, **del C.C.N.I. dell' 8.04.2016 e dell'O.M. 241/16** nella parte in cui non hanno permesso agli assunti entro l' a.s. 2014/2015 di ottenere il trasferimento interprovinciale – Scuola Primaria – prima degli assunti nell' a.s. 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 nonché prima dei docenti partecipanti alla mobilità con la fase C;



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

c) se necessario, del provvedimento prot. n. 11055 pubblicato dall' USP di Agrigento in data 07.09.2016;

* * *

Preliminarmente sulla competenza territoriale del Giudice del Lavoro adito

Il **Giudice territorialmente competente**, a conoscere la controversia *de qua*, va individuato nel **Tribunale di Catania**.

L'**art. 413 co. 5 c.p.c.**, infatti, statuisce la competenza territoriale del Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto; esso deve essere inteso nel senso che l'individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente (*cfr.* Cass. n.11831/2002; *ex multis*, Cass. n. 3111/12; Trib. di Venezia, sent. n. 562/15).

L'impostazione, di cui *supra*, è stata da ultimo confermata dalla recentissima ordinanza della Suprema Corte n. 23002/15 alla quale ci si riporta per ogni ulteriore commento.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha affermato che per *"ufficio al quale il dipendente è addetto"* deve intendersi *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"* e ciò al fine di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"* (*cfr.* Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 21562/2007 e Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 15344/2004).

A tal proposito, si riporta decreto del Tribunale di Lecce del 19.01.2018 con il quale il Giudice del Lavoro ha affermato che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 413 c.p.c., comma 5, non assumono rilievo assegnazioni derivanti da provvedimenti di reggenza, comando o distacco, dovendo la sede di servizio essere individuata nell'ufficio in cui il pubblico dipendente è formalmente incardinato in qualità di preposto o addetto, atteso che tale specifica disposizione va intesa come riferita esclusivamente all'ufficio cui il soggetto interessato è stabilmente ed organicamente assegnato, non potendo*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

invece influire sull'individuazione del foro competente gli eventuali spostamenti temporanei e contingenti presso uffici diversi da quello di ordinaria assegnazione posto che, come è noto, nelle controversie di lavoro le norme sulla competenza territoriale sono assistite dal regime dell'inderogabilità, come sancito dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c. (vedasi per i principi Cass. ord. n. 15037/2007)".

La competenza territoriale corretta va, pertanto, individuata presso il Giudice nella cui circoscrizione ha luogo la sede di servizio, quest'ultima intesa come l'ufficio in cui il pubblico dipendente è formalmente incardinato in qualità di preposto o addetto ovvero in cui il soggetto interessato è stabilmente ed organicamente assegnato.

Considerando che la ricorrente, attualmente, presta il suo servizio d'insegnamento presso l'Istituto Comprensivo Fontanarossa di Catania (CT), deve ritenersi competente territorialmente, a conoscere la presente causa, il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro.

* * *

Premesso che

- In data 28.08.2010 la docente MILANESE è stata assunta a tempo indeterminato nella **Provincia di Catania nella qualità di docente di scuola dell'Infanzia**, (si veda, all. 1 - Contratto di immissione in ruolo).
- Nell'a.s. 2010/2011 le è stata assegnata presso l'I.C. Carrera di Militello Val di Catania (CT) e dall'anno scolastico successivo (a.s. 2011/2012) ad oggi presta servizio **l'Istituto Comprensivo Fontanarossa di Catania**.
- Successivamente, ha **partecipato alla mobilità straordinaria indetta per l' a.s. 2016/2017**, le cui procedure sono state disciplinate dalla legge n. 107/2015, nonché dal C.C.N.I. dell'8.04.2016 e dall'O.M. n. 241/16.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- Si precisa, sin da subito, che la ricorrente **è stata assunta secondo le procedure ordinarie**, di cui al Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione (D.lgs. n. 297/94), vigenti prima dell'attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/15 (c.d. riforma della "buona scuola").
- Precisamente, la ricorrente ha presentato domanda di **passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola Primaria con punti 67** e domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell'Infanzia con punti 50 + 6 il ricongiungimento al coniuge, indicando quali sedi preferite, prioritariamente l'Ambito della Provincia di Agrigento, rispettivamente **0002** (*si veda*, all. 2 – Domanda di Passaggio di Ruolo Interprovinciale Primaria e Trasferimento Infanzia).
- Tuttavia, la suddette domanda **non sono state accolte dal M.i.u.r.**, e la docente anche per l'a.s. 2016/2017 ha continuato a prestare servizio presso l'I.C. Fontanarossa di Catania.
- In particolare, non si riesce a comprendere la ragione per la quale il M.I.U.R. non ha accolto **la domanda di passaggio di ruolo interprovinciale - Primaria** poiché **dal Bollettino dei trasferimenti per la Scuola Primaria** pubblicato dall'**Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento**, risulta che **docenti con punteggio inferiore al suo e appartenenti ad una fase successiva (c.d. Fase B3)**, ai sensi della suddivisione in fasi operata dal C.C.N.I. del 2016, **sono stati trasferiti nelle sedi indicate dalla stessa quali preferite** nella domanda di mobilità (*si veda*, all. 3 – Bollettino dei Trasferimenti Agrigento).

* * *



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

A questo punto, appare opportuno svolgere una breve premessa sulla disciplina che ha regolato le procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, trattandosi di una materia molto tecnica, anche se, ormai, gli uffici giudiziari di tutta Italia, compreso quello adito, hanno avuto modo di occuparsene.

La **mobilità del personale docente indetta per l'a.s. 2016/2017** è stata regolata:

- dalla **legge n. 107/215, art. 108 co. 1** che ha disciplinato **le procedure relative alle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017;**
- dal **C.C.N.I. dell'08.04.2016** che **ha disciplinato la fase esecutiva della mobilità;**
- dall'**O.M. 241/16** che **ha regolamentato le modalità di partecipazione alle procedure di mobilità e di applicazione delle disposizioni del C.C.N.I. dell'8.04.2016.**

In particolare, **l'O.M. 241/16 ha regolamentato le modalità di partecipazione alla mobilità, con riferimento alla compilazione della domanda ed i termini di presentazione della stessa.**

La domanda di mobilità, infatti, doveva essere compilata secondo le indicazioni previste dall'O.M. 241/2016.

L'art. 9 punto 8 dell'O.M. 241/16 prevede che *“nella Fase B per il personale assunto sino all' a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province”*.

La docente MILANESE **ha ritualmente presentato domanda di passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola Primaria per l'a.s. 2016/2017 con punteggio pari a 67.**

Nella richiamata domanda **ha rappresentato le preferenze territoriali, indicando prioritariamente tutti gli Ambiti della Provincia di Agrigento,** al fine di ottenere il trasferimento nella provincia di residenza della stessa e della sua famiglia (si veda, all. 4 – Autocertificazione di Stato e di Residenza).



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

* * *

Orbene, la **legge n. 107/2015, all'art. 1 co. 108**, ha distinto la mobilità docenti (c.d. straordinaria) in **due blocchi**:

- **Primo**: assunti **entro l' a.s. 2014/2015**
- **Secondo**: assunti **nell' a.s. 2015/2016**, ai sensi del comma 98 lett. b) e c)

Invece, il **C.C.N.I. dell'08.04.2016, all'art. 6**, ha distinto la mobilità docenti per l'**a.s. 2016/2017 in quattro Fasi**.

1. **“Fase A”** divisa, a sua volta, nelle sottofasi A1 e A2:
 - **A1**: assunti entro l' a.s. 2014/2015
 - **A2**: assunti nell' a.s. 2015/2016 da fase O e A del piano assunzionale 2015/2016
2. **“Fase B”** divisa, a sua volta, nelle sottofasi B1, B2 e B3:
 - **B1**: assunti entro l' a.s. 2014/2015 (**mobilità territoriale**)
 - **B2**: assunti entro l' a.s. 2014/2015 (**mobilità professionale**)
 - **B3**: assunti nell'a.s. 2015/2016 da G.M. (Graduatorie di merito) del concorso del 2012
3. **Fase “C”**: assunti nell'a.s. 2015/2016 secondo le procedure straordinarie del piano assunzionale 2015/2016
4. **Fase “D”**: assunti nell' a.s. 2015/2016 secondo le procedure ordinarie (fase O) e secondo le procedure straordinarie (fase A).

Con la Fase “A” è stata istituita una mobilità c.d. “su scuola”, che ha riguardato i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province (c.d. mobilità ordinaria).

Invece, con le **Fasi B, C e D** è stata indetta una **mobilità c.d. “straordinaria”** (poiché ha avuto ad oggetto i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale) che ha riguardato i movimenti dei docenti tra province diverse con trasferimenti tra ambiti territoriali (c.d. mobilità straordinaria).



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

La **Seconda Fase** è quella che, nel caso *de quo*, ci riguarda con particolare riferimento alla “**Fase B**”, la quale ha riguardato i trasferimenti degli assunti entro l’a.s. 2014/2015 (la ricorrente, infatti, è stata assunta a tempo indeterminato nell’ a.s. 2007/2008).

* * *

1. Sulle procedure di mobilità: illegittimità dei trasferimenti dei docenti appartenenti alla “Fase B3” prima dei docenti appartenenti alla “Fase B2”

Con riferimento ai docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 la **legge n. 107/15 all’art. 1 comma 108**, così dispone: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano **straordinario di mobilità territoriale e professionale** su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale”**.*

Quindi, secondo il disposto normativo, di cui sopra, **gli unici ad avere la precedenza nelle procedure di mobilità erano gli assunti entro l’ a.s. 2014/2015.**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

A contrario, gli assunti da G.M. del concorso del 2012 avrebbero dovuto partecipare alla mobilità con il “secondo blocco” previsto dalla legge (concernente appunto tutti gli assunti nel 2015/2016 e concorrere con la Fase C prevista dal C.C.N.I.) proprio perché la legge non accorda alcuna preferenza sulla base alla graduatoria di provenienza.

Il C.C.N.I. dell'08.04.2016 all'art. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI – al punto 1, invece, ha disposto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale sarebbero avvenute mediante la distinzione in **quattro Fasi** - A, B, C e D - (in spregio alla legge n. 107/15 che prevede **due soli “blocchi”**).

In particolare, per la **Fase B** ha previsto che *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnate ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”*.

L' **ALLEGATO 1 al C.C.N.I.** disciplina il c.d. “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” ed alla voce **“EFFETTUAZIONE DELLA FASE B”** così sancisce *“Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012”*.

Lo stesso **C.C.N.I. del 2016**, infatti, nella parte sopra riportata afferma che *“partecipano, inoltre”* coloro che sono stati assunti nell' a.s. 2015/2016 provenienti dalle G.M. del concorso del 2012.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Letteralmente, la soprammenzionata espressione significa che **oltre agli assunti entro l' a.s. 2014/2015 (e quindi, nell'ordine di preferenza, dopo di questi), partecipano i docenti provenienti da G.M. del concorso del 2012.**

Tale ordine di preferenze è confermato anche dai susseguenti **punti da 1 a 3 del predetto ALLEGATO 1 al C.C.N.I. - Effettuazione della Fase B** – che così ordinano le operazioni di mobilità:

1. *“Operazioni di mobilità territoriale per gli assunti entro il 14/15”.*
2. *“Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15”.*
3. *“Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16, da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito”.*

Dal suddetto ordine espresso, dall'allegato 1 al C.C.N.I. del 2016, si evince che **prima dovevano essere effettuati i trasferimenti territoriali e professionali degli assunti entro l' a.s. 2014/2015 e poi quelli degli assunti nell' a.s. 2015/2016** provenienti da G.M. del concorso del 2012.

Tuttavia, lo stesso **allegato 1 al punto 3** intitolato *“Operazioni di mobilità professionale”* dispone che *“Queste operazioni sono effettuate nel limite del 25% delle disponibilità al termine della fase A comunale e provinciale fatto salvo l'accantonamento numerico dei posti per gli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni da graduatorie di merito”*. Mentre al successivo punto *“Effettuazione della Fase B”* - 3. *“operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15”* così dispone: *“Dette operazioni si svolgono nel limite delle disponibilità residue dopo la fase della mobilità professionale provinciale”*.

Quindi è proprio il punto 3 dell'allegato 1 al C.C.N.I. del 2016 che prevede l'accantonamento dei posti per i docenti inseriti nelle G.M. del concorso del 2012, bloccando così la mobilità professionale interprovinciale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

La **mobilità professionale**, come citato dalla disposizione appena richiamata, **si sarebbe dovuta svolgere nel limite del 25% dei posti disponibili ma a causa dell'accantonamento dei posti di cui si è detto nella provincia di Agrigento alla fase B1 non è stato destinato**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

alcun posto. Infatti, i pochissimi posti residuati dopo l'accantonamento per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da G.M. del concorso del 2012 sono stati interamente ricoperti dalla fase B1.

In altri termini:

La legge n. 107/15 ha previsto che partecipassero al piano straordinario di mobilità:

- **prioritariamente:** gli **assunti entro l'a.s. 2014/2015** (c.d. Fase "B1" e "B2" – art. 6 del C.C.N.I.)
- **successivamente:** gli **assunti nell' a.s. 2015/2016** (c.d. Fasi "B3", C e D – art. 6 del C.C.N.I.).

Il C.C.N.I. dell'08.04.2016 ha previsto che partecipassero al piano straordinario di **mobilità interprovinciale** i docenti secondo l'ordine delle quattro Fasi in cui sono dallo stesso suddivisi:

La **Fase B**, che qui ci riguarda, così composta:

- **B1: mobilità territoriale** interprovinciale degli **assunti entro l'a.s. 2014/2015**
- **B2: mobilità professionale** interprovinciale degli **assunti entro l'a.s. 2014/2015**
- **B3: assunti nel 2015/2016 da G.M. del concorso del 2012**

Ed a seguire le Fasi C e D.

Dalla premessa appena fatta, è facile comprendere come **il C.C.N.I. del 2016 detti una disciplina parzialmente diversa rispetto a quella prevista dalla legge n. 107/15** così da porsi con essa in contrasto.

Tale difformità tra la legge ed il contratto collettivo ha generato non poche **situazioni di disuguaglianza** tra i docenti italiani.

Cosicché, appare **assurda, illogica nonché *contra legem* la precedenza accordata**, nell'ordine dei trasferimenti, **dal C.C.N.I.** (nonché dall'O.M. 241/16 art. 9 punti 16 e 17) **ai docenti assunti nell' a.s. 15/16 provenienti dalle G.M. (Graduatorie di Merito) del Concorso del 2012**, poiché **la legge n. 107/15 non prevede assolutamente tale trattamento prioritario** ma si limita a disciplinare la mobilità sulla base di una suddivisione stabilita sull'anno di assunzione. **Tale scelta, tra l'altro, appare logica col principio meritocratico**, tipico delle procedure concorsuali, **in quanto prevede che**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

ottengano prima il trasferimento i docenti con più anni di servizio (precisamente, assunti entro l' a.s. 2014/2015) e successivamente i docenti assunti nel 2015, a seguito del piano di assunzione straordinario (in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di residenza).

Quindi, secondo il disposto normativo, di cui sopra, **gli unici ad avere la precedenza nelle procedure di mobilità erano gli assunti entro l' a.s. 2014/2015.**

Tuttavia, per quanto il **C.C.N.I. del 2016** disciplini la mobilità in modo difforme rispetto alla **legge n. 107/15**, entrambi (C.C.N.I. e legge) **dispongono che gli assunti entro l' a.s. 2014/2015 partecipino alla mobilità prima di tutti gli altri, assunti nell' a.s. 2015/2016** (che siano provenienti da G.M. del concorso del 2012 o da G.A.E.).

Infatti, **tenendo conto delle Fasi del C.C.N.I. dell'08.04.2016** (per quanto lo stesso si contesta per contraddittorietà con la legge n. 107/15), **è evidente che avrebbero dovuto essere eseguiti prima i trasferimenti territoriali e professionali dei docenti assunti entro l' a.s. 2014/2015** e poi quelli degli assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti da G.M. del concorso del 2012.

Infatti, gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 fanno parte della fase B1 e B2 (ai sensi della suddivisione operata dal C.C.N.I.) nonché fanno parte del "primo blocco" (ai sensi del disposto normativo della legge n. 107/105).

Pertanto, **lo scorrimento da una "fase ad un'altra" sarebbe dovuta avvenire dopo aver espletato la fase precedente.**

L'unica **metodologia procedurale** prevista, infatti, è quella dell'**ordine dei trasferimenti**. Quindi, **una volta espletata una fase, si sarebbe dovuto passare alla fase successiva, nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e del punteggio attribuito a ciascun docente.**

Quindi, dopo aver espletato la Fase B1, si sarebbe dovuto passare alle Fase B2 e, dopo di questa, alla Fase B3, C, e D.

Tutto quanto sopra illustrato non è stato applicato dal MIUR, poiché, **a livello pratico, sono stati accantonati prima i posti per la fase B3 (docenti provenienti dalle G.M. del**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

concorso del 2012) e, successivamente, gli esigui posti residui sono stati destinati alla fase B1 e B2 (docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015).

Per questioni di mera completezza espositiva, **si osserva che** i docenti appartenenti alle Graduatorie di Merito del concorso del 2012 (partecipanti alla fase B3, ai sensi della suddivisione operata dal C.C.N.I. 2016) hanno solamente partecipato al concorso del 2012, non si sono classificati come vincitori bensì come “idonei non vincitori” e, per tali motivi, sono rimasti inseriti nelle c.d. G.M. (Graduatorie di Merito) che la contrattazione collettiva ha voluto valorizzare prevedendo per l'a.s. 2015/2016 l'assunzione anche di questi docenti non vincitori di concorso nonché la loro partecipazione “prioritaria” alla mobilità mediante l'accantonamento dei posti.

L'ordine dei trasferimenti è stato disciplinato dall' ALLEGATO 1 al C.C.N.I. del 2016 – Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro l' a.s. 2014/2015 – il quale dispone che “*Le operazioni di mobilità territoriale si svolgono secondo il seguente ordine:*

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) l) 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- b. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto;*
- e. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*
- f. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 13 del presente contratto;*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

g. Trasferimento dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza” con la precisazione che “*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*”.

Quindi, ai docenti è stato richiesto di inserire nella domanda di mobilità gli ambiti territoriali in ordine di preferenza.

A ciascun docente è stato assegnato un punteggio, sulla base della tabella di valutazione – Allegato D al C.C.N.I. dell'08.04.2016.

Il suddetto punteggio si costituiva di un “**punteggio base**”, relativo agli anni di ruolo e pre-ruolo, e di un “**punteggio aggiuntivo**” solo per uno specifico comune di ambito territoriale, dipendente dall'anzianità di servizio, esigenze familiari, possesso di titoli, ricongiungimento al coniuge o a genitori o figli, assistenza di familiari.

Il M.i.u.r., quindi, al fine di stilare una graduatoria, avrebbe dovuto, per ciascun docente, prendere in considerazione la preferenza espressa nella domanda di mobilità ed il punteggio assegnato allo stesso per quella preferenza/sede.

Infatti, secondo la **giurisprudenza di merito** maggioritaria formatasi in questi mesi, l'espressione dell'Allegato 1 al C.C.N.I. secondo cui “*per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto*” si riferisce proprio al fatto che il punteggio varia a seconda dell'ambito considerato.

Per tale motivo, la stessa giurisprudenza ha affermato che “***non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”, da intendersi come “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze” (cfr. Trib. di Taranto, ordinanza del 10.01.2017; ex multis, Trib. di Vercelli, ord. del 03.01.2017; Trib.***



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

di Avellino 19.09.2016; Trib. di Crotone, ord. n. 11392 del 28.10.2016; Trib. di Venezia, ord. n. 6962 del 24.11.2016).

1.1. Specificatamente sulle procedure di mobilità professionale

La legge n.107/15, al comma 108, ha istituito un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale. Quest'ultima, riguarda **i passaggi di ruolo da un ordine di scuola ad un altro** ed i passaggi di cattedra.

L'art. 4 del C.C.N.I. dell'08.04.2016 – **MOBILITA' PROFESSIONALE** – al **punto 1** elenca i requisiti che i docenti richiedenti il passaggio ad un ruolo diverso devono avere, essi sono: **aver superato il periodo di prova al momento della presentazione della domanda** ed **essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto**.

Lo stesso art. 4, al **punto 2**, specifica che *“il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti”*.

Il **punto 3** dell'art. 4 del C.C.N.I. precisa che *“può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie:*

- a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;*
- b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;*
- c) il personale educativo;*

Sulla base della menzionata normativa, la ricorrente, mediante istanze online, ha presentato **domanda di mobilità professionale interprovinciale** chiedendo il **passaggio nel ruolo della scuola Primaria**, indicando come sedi preferita, prioritariamente l'Ambito della Provincia di Agrigento 0002 (*si veda*, all. 2).

La suddetta domanda, come si è già affermato precedentemente, non è stata accolta dal MIUR senza alcuna idonea motivazione.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

La docente MILANESE, infatti, è in possesso della specifica abilitazione per l'insegnamento nella scuola PRIMARIA ed ha svolto e superato il periodo di prova.

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente **avrebbe dovuto ottenere il trasferimento nella Provincia di residenza partecipando alla mobilità professionale interprovinciale.**

Infatti, sulla base delle menzionate disposizioni del C.C.N.I. dell'08.04.2016, **le operazioni di mobilità professionale interprovinciale - nell'ordine dei trasferimenti - dovevano essere eseguiti prima delle operazioni di mobilità territoriale per gli assunti nell'a.s. 2015/2016.**

Tuttavia, lo stesso **all. 1 al C.C.N.I. all'art. 3 "Operazioni di mobilità professionale" prevede un accantonamento dei posti per i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso del 2012** (esso, come si è già detto così recita *"Queste operazioni sono effettuate nel limite del 25% delle disponibilità al termine della fase A comunale e provinciale fatto salvo l'accantonamento numerico dei posti per gli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni da graduatorie di merito"*).

A causa di tale accantonamento **nella provincia di Agrigento ci sono stati ben 101 trasferimenti di docenti appartenenti alla fase B3**, aventi punteggi esigui rispetto a quelli della ricorrente nonché una inferiore anzianità di servizio.

Di seguito si riportano i nominativi dei docenti trasferiti in Provincia di Agrigento con il relativo punteggio:

- nell'**Ambito 0002** indicato dalla ricorrente alla preferenza n. 1 sono stati **trasferiti 49 docenti**: Bellomo Nicolina con **punti 19**; Bellavia Rosa Maria con **punti 22**; Brandara Elena con **punti 32**; Buscemi Marcella con **punti 25**; Cucchiara Arcangela con **punti 31**; Contino Angela con **punti 25**; Carbone Vincenza con **punti 21**; Caruso Spinelli Ilaria Dominique con **punti 23**; Castelli Annamaria con **punti 18**; Cavaleri Anna con **punti 23**; Di Maida Tania Rita con **punti 19**; Di Rosa Miriam con **punti 17**; Di Salvo Rosaria con **punti 35**; Fede Valeria con **punti 36**; Guida Loredana con **punti 17**; Galluzzo Marianna Vera con **punti 23**; Gulisano Carmela con **punti 29**; Giordano Maria Luisa con **punti 27**;



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- Carufo Concetta con **punti 24**; Grisafi Francesca con **punti 19**; Liori Crocifissa con **punti 33**; Lo Monaco Rosa con **punti 22**; Lena Rosanna con **punti 18**; Liotta Denise con **punti 36**; La Vecchia Maria Paola con **punti 21**; Milioti Ilaria con **punti 22**; Maria Lina con **punti 22**; Misuraca Bruna con **punti 37**; Analfino Giovanna con **punti 22**; Pecoraro Ersilia con **punti 22**; Poidomani Maria Carmela con **punti 35**; Pullara Rosalia con **punti 17**; Palumbo Piccionello Monica con **punti 24**; Pirrera Calogero con **punti 19**; Patti Angela con **punti 24**; Aronica Silvia con **punti 27**; Raneri Laura Viviana con **punti 17**; Rizzo Angela con **punti 22**; Scichilone Ileana con **punti 18**; Salvo Eleonora con **punti 32**; Spagnolo Fatima Loredana con **punti 23**; Sorce Lucia con **punti 21**; Saverino Floriana con **punti 27**; Todaro Franca con **punti 31**; Tirone Maria Letizia con **punti 27**; Valenti Carola Maria con **punti 30**; Varisano Loredana con **punti 29**; Vitello Eleonora con **punti 36**; Vivacqua Giacomo con **punti 45**;
- nell'**Ambito 0001** indicato dalla ricorrente alla preferenza n. 2 nella domanda di mobilità risultano trasferiti **3 docenti**: Panarisi Luana con **punti 31**; Bongiorno Carmela con **punti 45**; Nobile Valeria con **punti 55**;
 - nell'**Ambito 0003** sono stati trasferiti **43 docenti**: Tona Calogera con **punti 0**; Vetro Arcangela con **punti 20**; Vesco Ornella Anna Maria con **punti 12**; Varisano Giuseppe con **punti 16**; Virone Anita con **punti 21**; Traversa Ninetta con **punti 21**; Traversa Antonella Rita con **punti 34**; Tortorici Anna con **punti 21**; Terrazzino Evelin con **punti 28**; Savarino Giuseppina con **punti 27**; Saieva Pasqualina con **punti 25**; Siracusa Crocetta con **punti 24**; Spataro Assunta con **punti 15**; Salomone Katia con **punti 19**; Signorello Margherita con **punti 24**; Scandaglia Giuseppina con **punti 31**; Schembri Vanessa con **punti 15**; Passalacqua Rosalia con **punti 31**; Nascè Salvatore con **punti 18**; Nicastro Silvia con **punti 30**; Moscato Maria Cristina con **punti 18**; Muratore Rossella Antonella con **punti 24**; Marchetta Federica con **punti 23**; Imbordino Carmela Giuseppa con **punti 15**; Oliveri Rossella con **punti 48**; Lipari Amelia con **punti 15**; Lo Presti Lura Giusy con **punti 18**; Licata Maria Graziella con **punti 13**; La Barbera



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Claudia con **punti 25**; Albano Chiara con **punti 15**; Giovinico Antonella con **punti 23**; Gullotta Francesca con **punti 28**; Gulino Maria Francesca con **punti 33**; Di Prima Giuseppina con **punti 28**; D'Inghile Melinda Maria con **punti 27**; Di Lucia Francesca con **punti 27**; Caracausi Giuseppina con **punti 21**; Caprano Alfonsina con **punti 13**; Calandrino Giuseppa Daniela con **punti 23**; Calamia Anna con **punti 29**; Calandra Antonella con **punti 23**; Chiesa Caterina con **punti 24**; Bacino Lilly con **punti 28** (*si veda*, all. 3).

Infatti, **senza il predetto accantonamento di posti** per i docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 da G.M. del concorso del 2012 **la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento nel primo tra gli ambiti (0001) indicati** nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, **poiché tutti i posti destinati alla Fase B3** (come si è detto 101 posti) **sarebbero stati destinati alla fase B2** alla quale ha partecipato la ricorrente.

Si precisa che i posti destinati ai docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012 sono posti di tipo comune ed ordine di scuola primaria.

La giurisprudenza di merito ha avuto modo di pronunciarsi anche su situazioni del tutto analoghe a quella di cui si tratta:

- in particolare, il **Tribunale di Catania, dott.ssa Di Gesù, con ordinanza del 30.01.2018** accogliendo totalmente il ricorso ha ritenuto la priorità nei trasferimenti 2016/2017 dei docenti assunti ante 2014 al cospetto di altri colleghi idonei del concorso del 2012 i quali non potevano essere collocati in posizione favorevole stante il minore punteggio, esperienza e titoli, evidenziando ancora una volta evidenti profili di incostituzionalità. Difatti, il Tribunale di Catania ha così affermato: *“L'amministrazione non ha rispettato il criterio meritocratico e del scorrimento della graduatoria realizzando una violazione sia della l.107/015 ma anche dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art 97*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Costituzione (...) il criterio del punteggio e dello scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione anche nella procedura in esame (...) manifestazione del principio meritocratico ritenuto dalla Corte Costituzionale" il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente", ordinando pertanto il trasferimento della ricorrente da Torino a Catania (si veda, all. 5 – Tribunale di Catania, ord. del 30.01.2018);

- il **Tribunale di Termini** Imerese con **sentenza n. 157/2019 del 19.03.2019** ha così affermato *"considerato che l'istante ha partecipato alla fase B della mobilità, come previsto dall'art. 6, comma 2, CCNI 8.04.2016, e che le sono stati riconosciuti 86+6 punti, ella avrebbe dovuto essere preferita, nelle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, nella scelta a colleghi che, invece, risultano possedere un punteggio di gran lunga inferiore e che dalla documentazione versata in atti risultano assegnatari degli ambiti territoriali da lei indicati (si ribadisce, con punteggio superiore) nella domanda di mobilità quali prime preferenze. e pertanto ha disposto"* (si veda, all. 6 – Trib. Termini Imerese, sent. del 19.03.2019);
- con **sent. n. 157/2019 del 08.03.2019** anche il **Tribunale di Messina** ha dichiarato l'illegittimità degli accantonamenti dei posti in favore dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso del 2012 (si veda, all. 7 – Trib. Messina, sent. n. 157/2019);
- si evidenzia, altresì, la sentenza emessa dal **Tribunale di Monza** in **data 03.04.2018** avente ad oggetto un caso analogo a quello di cui si tratta, con la quale il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, ha ordinato il **trasferimento della ricorrente** partecipante alla mobilità 2016/2017 in **fase B1/B2** poiché **illegittimamente "scavalcata" da docenti** possedenti punteggi inferiori ed **appartenenti alla successiva fase B3**. Il Gdl di Monza, così ha affermato: *"secondo il meccanismo seguito dal Ministero*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art.28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito" (si veda, all. 8 – Tribunale di Monza, sent. 03.04.2018);

- sempre il **Tribunale di Catania** con sentenza n. 582/2019 del 12.02.2019 ha così affermato **“la riserva in favore degli idonei del concorso del 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, mentre non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 ex art. 1 comma 96 lettera a) L. 107/2015”** (si veda, all. 9 – Trib. Catania del 12.02.2019)
- con provvedimento del **4 dicembre 2017** ha disposto il trasferimento di un'altra docente che aveva partecipato alla procedura di mobilità 2016 e si è vista scavalcata dagli idonei della procedura concorsuale del 2012 con punteggi nettamente inferiori al suo .In particolare, il Giudice del Lavoro



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- con provvedimento del 4.12.2017 ha ritenuto che *“sulla base della documentazione in atti risulta che gli l’ambiti territoriali 0007 e 0009, indicati dalla ricorrente quali prime preferenze siano stati quindi assegnati, in violazione dello stesso criterio meritocratico nell’ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)- ad altri docenti che, avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente; il principio del merito, invero, informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e dunque anche quella applicata alla mobilità”* (si veda, all. 10 – Tribunale di Catania, del 4.12.2017);
- in particolare, il **Giudice del Lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto nell’ordinanza n. 2003/2017, del 03.03.2017**, ha affermato che *la sede indicata come prima preferenza dalla ricorrente è stata assegnata “- in violazione dello stesso criterio meritocratico delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore - ad altri docenti che, seppur partecipanti alla stessa fase “B” della mobilità (ma “B3” perché provenienti da concorso a titoli assunti nella fase “0” o “A”, in altra provincia), avevano un punteggio nettamente inferiore”* (si veda, all. 11 – Trib. Barcellona P.G., ordinanza n. 2003/2017);
 - il **Tribunale di Pavia** ha affermato il principio secondo cui *“a parte gli assunti entro l’a.s. 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle GAE”* (si veda, all. 12 – Trib. di Pavia, ord. n. 1626 del 26.04.2017);
 - allo stesso modo, il **Giudice del Lavoro di Ravenna**, pronunciandosi su un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, con una recente sentenza, ha accolto la domanda della ricorrente affermando, co riferimento alla “fase B3” riservata ai docenti inseriti nelle G.M. del concorso del 2012 (si noti bene, partecipanti e non vincitori di concorso)



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

"Tale riserva, che trovi o meno fondamento (non certo esplicito) nella stessa lettera della legge (che, peraltro, in primissima battuta e molto chiaramente individua una precisa priorità nella fase della mobilità in favore di chi alla data di entrata in vigore della stessa era già assunto rispetto a coloro i quali venivano assunti in attuazione della stessa), appare ingiustificata, lesiva del principio di uguaglianza, delle regole della meritocrazia e dell'anzianità (la ricorrente, che vanta un punteggio alto, veniva pacificamente superata da docenti assai poco titolati e beneficiari della riserva di posti) e di ogni criterio di ragionevolezza e, dunque, di probabile fattura incostituzionale". (si veda, all. 13 - Trib. di Ravenna, sez. lavoro, ordinanza);

- ancora il **Tribunale di Catania** con provvedimento del **4 dicembre 2017** ha disposto il trasferimento di un'altra docente che aveva partecipato alla procedura di mobilità 2016 e si è vista scavalcata dagli idonei della procedura concorsuale del 2012 con punteggi nettamente inferiori al suo. In particolare, il Giudice del Lavoro con provvedimento del 4.12.2017 ha ritenuto che *"sulla base della documentazione in atti risulta che gli l'ambiti territoriali 0007 e 0009, indicati dalla ricorrente quali prime preferenze siano stati quindi assegnati, in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)- ad altri docenti che, avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente; il principio del merito, invero, informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e dunque anche quella applicata alla mobilità"*;
- sempre **Tribunale di Catania** – dott.ssa Caterina Musumeci – ordinanza del 25.07.2017 R.G. 4037/2017;
- ed ancora, il **Tribunale di Caltagirone con ordinanza del 14 luglio 2017** ha disposto il trasferimento di una docente assunta entro l'a.s. 2014/2015



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

da Milano a Caltagirone sulla base delle stesse argomentazioni dei Tribunali *supra* citati;

- il **Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto** con due **provvedimenti del 13.09.2017**, in accoglimento dei ricorsi proposti da due differenti docenti, ha affermato che l'amministrazione ha violato lo stesso criterio meritocratico previsto dalla normativa di settore disponendo i trasferimenti di docenti appartenenti alla fase B3 o alla successiva fase C e addirittura aventi un punteggio inferiore;
- si citano altresì recenti pronunce, del Tribunale di Catania – Seconda Sez. Civile – Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, **con ordinanza del 23.07.2018** ha così disposto ***“ordina alle amministrazioni convenute di assegnare alla ricorrente la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omissis ogni accantonamento in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012”*** (si veda, all. 14 – Tribunale di Catania, ord. del 23.07.2018);
- sempre il Tribunale di Catania – nella persona della Dott.ssa Valentina Maria Scardillo – con **sentenza del 18.07.2018** ha così ritenuto ***“dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere negli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio”*** (si veda, all. 15 – Tribunale di Catania, sent. 3378 del 18.07.2018);
- ancora il **Tribunale di Catania** – nella persona della dott.ssa Patrizia Mirenda – con sentenza n. 1561 del 10.04.2018 del ha così statuito:



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

“Disapplicare le disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017 e della conseguente O.M. 241/2016 dichiara il diritto di OMISSIS ad essere assegnata nella sede di servizio provinciale **di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 e, segnatamente, presso una scuola dell’Ambito Sicilia 0013”**. (si veda, all. 16 – Tribunale di Catania, sent. 1561 del 10.04.2018).

- allo stesso modo il **Tribunale adito** – nella persona del Giudice del Lavoro - Dott.ssa Claudia M.A. Catalano - in una recente **ordinanza** nell’ambito della medesima materia, ha così ritenuto: **“va accolto il motivo di ricorso alla cui stregua non è giustificata la precedenza accordata, nell’ordine dei trasferimenti, dal C.C.N.I. (oltre che dall’O.M. 241/16 art. 9 punti 16 e 17) ai docenti assunti nell’ a.s. 15/16 provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso del 2012”** (si veda, all. 17 – Tribunale di Ragusa, ord. 2018);

Appare assolutamente opportuno riportare l’orientamento della **giurisprudenza amministrativa** riguardo alla materia di cui si tratta. Precisamente, il **TAR Lazio – Sez. III bis** – con una recentissima **ordinanza n. 05741/2018** ha così affermato **“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un’unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull’assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge”** (si veda, all. 18 – Tar Lazio, Sez. III bis, ord. 2018).



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Si riporta, altresì, quanto disposto nel provvedimento n. 0002385 del 08.03.2019 emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento in esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio di cui sopra: **“Accertato che i docenti destinatari delle succitate Ordinanze vantano comunque punteggi superiori rispetto ai docenti di cui al co. 96 dell'art. 1 della legge 107/2015 immessi in ruolo in provincia di Agrigento ai sensi del co.98 dell'art.1 della L.107/205 nell'anno scolastico 2015/16 e assegnati su sede definitiva ai sensi dell'art. 9 co. 16 dell'O.M. n. 241 del 08/04/2016 e dell'art. 6 FASE A co. 2 C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/17 (si veda, all. 19 – Provvedimento USP AG).**

Altro punto che merita rigorosa attenzione riguarda il dichiarato **malfunzionamento dell'algoritmo** utilizzato dal M.i.u.r. nelle procedure di mobilità. Inizialmente, il M.I.U.R., non ha ottemperato alle svariate condanne da parte del Tar dirette a far esibire il misterioso algoritmo.

Finalmente, a fare luce è una recente **perizia tecnica** commissionata dalla Gilda degli Insegnanti, che per prima ha presentato ricorso al Tar Lazio per l'accesso agli atti negato dal ministero dell'Istruzione, a **un pool di esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza di Roma.**

Nella perizia, si legge: *“Salta subito all'occhio che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano. Difatti anche alla luce della semplicità dell'operazione richiesta, non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampolloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità, specie come nel caso della fase A dell'algoritmo. Ciò anche in considerazione del fatto che è statisticamente provato che un software che deve eseguire operazioni elementari dal punto di vista logico, se consta di un gran numero di righe di codice, ha più probabilità di presentare errori e malfunzionamenti al suo interno. L'aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici - sottolineano gli ingegneri - è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

*che hanno osservato standard di descrizione differenti". Ed ancora: **"Altra importante zona d'ombra si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al Miur che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar, nei confronti del ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale"** (si veda, all. 20 – Parti Perizia tecnica – Ufficio stampa Gilda).*

In ogni caso è evidente che si è trattato di errori o "anomalie" dovute alle procedure informatiche e non giustificate in alcun modo dal MIUR. Peraltro i docenti destinatari di assegnazioni errate, come macroscopicamente evidente nel caso di specie, non hanno potuto neanche verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame, non essendo stati resi noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate.

Secondo quasi unanime giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità **"il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l'assegnazione della sede rispetto all'ordine di preferenza"** (cfr., Trib. di Foggia sent. 8 933 del 2016 – Tribunale di Forlì, sent. n. 211 del 2017 – Trib. di Como ord. del 19.12.2016 – Trib. di Venezia ord. n. 6962 del 2016 ; Trib. di Ravenna ord. del 31.10.2016; Trib. Crotone ord. del 13.10.2016; Trib. di Lecce ord. n. 44352 del 2016; Tribunale di Brindisi ord. 11.10.2016; Trib. di Taranto ord. del 20.9.2016; Trib. di Trani ord. del 16.9.2016; Trib. Barcellona P.G. ord. n. 3794 del 2017 – Trib. Nocera Inferiore ord. del 3.10. 2016 Trib. di



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Mantova ord. n. 1954 del 2016; Trib. di Verona ord. del 11.3.2017; Trib. di piacenza ord. del 4.10.2017; Trib. di Bari, ord. del 4.10.2016; Trib. di Latina ord. del 14.3.2017; Trib. di Vercelli, Sez. Lav. ord. del 27.12.2016 – Trib. di Napoli Nord ord. del 24.2.2017 – Trib. di Napoli ord. n. 25737 del 2016; Trib. di Benevento, ord. del 30.8.2017 – 21.9.2017 – 12.3.2017; Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ord.01.09 2016, n. cron.2 2967 del 2016; Trib. di Avezzano ord. del 14.2.2017; Trib. di Treviso ord. n. 1092 del 16.03.2017; Trib. di Napoli, sent. del 3.10.2017; Trib. di Velletri sentenze del 26/09/2017, n.1275/2017 e n. 1276/2017; Trib. Brindisi, sent. del 11.10.2016, n. 8961; Trib. Brindisi, Sez. Lav., sent. n. 18973 del 2016; Trib. di Castrovillari, Sez. Lavoro, sent. n. del 19.09.20118, n. 1191 – R.G. 1432/2017; Trib. di Castrovillari, Sez. Lavoro, sent. n. del 19.09.20118, n. 1184 – R.G. 1824/2017).

Anche il **Consiglio di Stato**, con Ordinanze nn. 1585 e 1586 del 14.4.2017, in accoglimento delle domande cautelari proposte in primo grado, per l'annullamento del D.M. 24/2016, ha ordinato al MIUR di rivalutare *“con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste”*.

L'art. 1 co. 108 della Legge 107/2015 chiaramente dispone una precedenza, nelle operazioni di mobilità, per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015. E' altrettanto chiaro ancora come la legge non disponga una precedenza né un accantonamento dei posti per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle G.M. del concorso del 2012.

Invero, se il legislatore avesse voluto prevedere una precedenza o un accantonamento dei posti per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle G.M. del concorso del 2012, avrebbe dettato tale disciplina in maniera del tutto analoga a quanto ha espressamente sancito per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

Per tale manifesto motivo, l'accantonamento dei posti previsto dal C.C.N.I. del 2016 si pone in aperto contrasto con la legge 107/2015 nonché con il più generale principio meritocratico che è stato sempre alla base delle procedure concorsuali.

Quindi, sarebbe stato coerente con ogni logica meritocratica, tipica delle procedure concorsuali (tra le quali vi rientra pacificamente anche la procedura di mobilità) seguire



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

l'ordine del punteggio, come tra l'altro si è sempre fatto in materia di mobilità docenti e si è continuato a fare dopo la mobilità della buona scuola. Infatti, negli anni scolastici successivi – a.s. 2017/2018 e 2018/2019 – le procedure di mobilità si sono nuovamente svolte seguendo il criterio meritocratico del punteggio e le preferenze espresse in domanda.

Se tali criteri fossero stati seguiti anche nella procedura di mobilità di cui si tratta avrebbero correttamente partecipato alla mobilità prima gli assunti nell'a.s. 2014/2015 e poi gli assunti 2015/2016 sulla base del punteggio vantato e delle preferenze espresse in domanda, così come disposto dalla legge 107/2015.

* * *

2. Illegittimità dei trasferimenti dei docenti appartenenti alla Fase C, a seguito di conciliazione, prima dei docenti appartenenti alla Fase B

Nel motivo precedente si è contestata la precedenza accordata nell'ordine dei trasferimenti (a titolo di accantonamento dei posti) ai docenti provenienti dalle G.M. del concorso del 2012 da parte del C.C.N.I. del 08.04.2016 in spregio alla legge n. 107/2015. Tuttavia, facendo fedele applicazione del C.C.N.I. del 2016 e delle fasi da esso operate, si riscontra un'ulteriore violazione, compiuta nelle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, secondo la quale risulta che **docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente e appartenenti ad una fase successiva** (ai sensi della suddivisione in fasi operata dal C.C.N.I. del 2016) **sono stati trasferiti nelle sedi indicate dalla stessa quali preferite nella domanda di mobilità**, come meglio si spiegherà nel prosieguo.

Precisamente, nell'**Ambito di Agrigento 0003** sono stati trasferiti, in sede di **conciliazione**, **docenti con punteggio assai inferiore rispetto a quello posseduto dalla ricorrente** e, quindi, aventi meno anni di servizio, **nonché appartenenti ad una Fase successiva – Fase C -** (mentre la docente ha partecipato alla mobilità con le fasi B1 e B2).



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Ebbene, come emerge dall' **atto – prot. n. 11055 – del 07.09.2016** pubblicato sul sito dell'USP di Agrigento, docenti, partecipanti alla Fase C e riportanti punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati trasferiti (in sede di conciliazione ex art. 135 e ss del CCN) presso l'Ambito Sicilia 0003 espresso dalla medesima ricorrente all'ordine di preferenza n. 3 della domanda di mobilità. Pure in questo caso si tratta di trasferimenti interprovinciali su posto Comune ed ordine di scuola Primaria, in quanto, come si legge nell'atto sopra allegato, all'esito delle operazioni di mobilità della II fase residuavano 3 posti, i quali appunto venivano assegnati a docenti di Fase C (*si vedano*, all. 21 – Conciliazione Agrigento; all. 22 – Stralcio AG).

Orbene, dal momento in cui presso il predetto Ufficio Scolastico Provinciale sono residuati dei posti al termine delle operazioni di mobilità, questi dovevano essere assegnati nel rispetto della suddivisione in Fasi operata dal C.C.N.I. 2016, nonché prima ancora della legge 107/2015. Quest'ultimi, infatti, imponivano di soddisfare prima i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ovvero appartenenti alle Fasi B1 e B2 e solo ove questi ultimi docenti sarebbero risultati già soddisfatti di procedere alle assegnazioni dei posti disponibili ai docenti partecipanti alle successive Fasi C e D.

Sulla base di quanto argomentato nel precedente motivo di ricorso, si può chiaramente affermare che sia la legge n. 107/2015 che il C.C.N.I. del 08.04.2016 hanno previsto un **ordine** in cui dovevano essere eseguiti i trasferimenti ed i quest'ordine hanno disposto prioritariamente i trasferimenti dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l' a.s. 2014/2015 (c.d. Fase B).

Pertanto, **tenendo conto della suddivisione in fasi operata dal C.C.N.I. dell'08.04.2016 e dal relativo ordine dei trasferimenti è evidente che la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il trasferimento nell'Ambito Sicilia di Agrigento.**

L'unica **metodologia procedurale** prevista, infatti, è quella dell'ordine dei trasferimenti. Quindi solo una volta espletata una fase, si sarebbe potuti passati alla fase successiva, nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e del punteggio attribuito a ciascun docente. Con la logica conseguenza che



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

lo scorrimento da una “fase ad un'altra” doveva avvenire dopo aver espletato la fase precedente.

Così come, **dal momento in cui**, come si evince dall'atto pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento a seguito di conciliazione, **sono residuati dei posti questi andavano prioritariamente assegnati ai docenti di Fase B non soddisfatti dalle operazioni di mobilità e solo in caso contrario avrebbero dovuto essere assegnati ai docenti partecipanti alla Fase C.**

Tra l'altro, si osserva, che **i suddetti docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale a seguito di conciliazione**, oltre ad avere un limitato tempo di servizio (essendo tutti assunti nell'a.s. 2015/2016) **riportavano un punteggio molto basso (una tra tutti punti 5, si veda, all. 21).**

Tale **comportamento del Miur** si pone in aperta violazione con l'**art. 6 co. 1 del C.C.N.I. del 2016**, il quale prevede che **la mobilità docenti sia divisa in quattro distinte fasi e che l'ordine dei movimenti segua dette fasi in ordine successivo.** In particolare, il summenzionato art. 6 del C.C.N.I., prevede che i docenti appartenenti alla della Fase C potranno partecipare alla mobilità “nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti” (id est, dopo i trasferimenti delle Fasi A e B). Sulla base di quanto esposto, è facile dedurre che **nelle “fase C” andavano assegnati i posti rimanenti dopo l'espletamento della “Fase B”.**

Cosicché **i posti assegnati ai docenti di “Fase C” in sede di conciliazione dovevano ritenersi ancora disponibili all'esito delle operazioni della Fase B, alla quale ha partecipato la ricorrente.** Ciò, praticamente, significa che nel momento in cui la ricorrente non è stata trasferita in nessuna delle sedi indicate nella domanda di mobilità (si presume per mancanza di posti) vi erano ancora dei posti liberi nell'Ambiti Territoriali di Agrigento, indicati dalla stessa quali sedi preferite nella relativa domanda (v. all. 1).

In tal modo **si è espressa anche la giurisprudenza di secondo grado**, la quale ha avuto modo di pronunciarsi recentemente proprio su un caso analogo a quello di specie. Specificamente, la **Corte d'Appello di Milano con un'ordinanza del 04.12.2017,**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

pronunciandosi su un ricorso cautelare avente ad oggetto il mancato trasferimento di una docente in **Fase B1 nell'Ambito Sicilia 0003**, ha affermato, con riferimento al provvedimento prot. n. 11055 (all. – 21), che i posti risultati liberi presso l'USP di Agrigento (Ambito 0003) avrebbero dovuto essere assegnati ai docenti partecipanti alla Fase B che ne avevano fatto richiesta e non, invece, a quelli partecipanti alla successiva Fase C, come è avvenuto. A nulla, ovviamente, rilevando il fatto che la ricorrente non avesse esperito, anch'ella come le colleghe, una procedura di conciliazione col predetto Ufficio Scolastico Provinciale. Pertanto, i Giudici della Corte d'Appello di Milano hanno ritenuto sussistenti entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ed hanno disposto il trasferimento, in via provvisoria, dell'appellante nella provincia di Agrigento (*si veda*, **all. 23 – Corte Appello Milano, ord. del 04.12.2017, R.G. n. 1141/17**; *ex multis*, Trib. di Taranto, ord. del 17.03.2017; Trib. Milano, sent. del 23/05/2017; Trib. Bologna, R.G. n. 3139/16 Giudice dr.ssa Pugliese; Trib. Modena, ord. n. 1020/2017 del 09.03.2017).

In conclusione, il metodo che il MIUR avrebbe dovuto prendere in considerazione era, innanzitutto, quello di seguire l'ordine dei trasferimenti dettato dalla legge n. 107/15 nonché dallo stesso C.C.N.I. del 08.04.16, secondo cui, una volta espletata una fase, si sarebbe passati alla fase successiva, nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e del punteggio attribuito a ciascun docente.

* * *

Mancata assegnazione dei posti residui per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019

Infine, si osserva che il **MIUR** al termine delle procedure di mobilità ogni anno ha proceduto a nuove assunzioni. A tal proposito si riporta l'ultimo decreto emesso per nuove assunzioni nonché una circolare con i posti residui, per tutti gli ambiti e gradi di scuola dall' USP di Agrigento (*si vedano*, **all. 24 – Assunzioni a.s. 2017/2018; all. 25 – Assunzioni a.s. 2018/2019**).



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Orbene, le **operazioni di mobilità precedono quelle di nuove assunzione** e quelle di conferimento delle supplenze. Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede con supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”*

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è infatti prevista- oltre che dalla legge speciale- anche, sul piano generale, **dal D. Lgs. 165/2001** (c.d. *“Testo Unico del Pubblico Impiego”*).

Nell'ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria.

Dispone inequivocabilmente in tal senso **l'art. 30, D. Lgs. 165/2001**: *“Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità"

Nello stesso senso, **l'art. 6, del D.Lgs. n.165/2001**, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale."*

La stessa *Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica* ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che *"l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità"*.

Pertanto, **prima di procedere a nuove assunzioni o a conferire incarichi di supplenze il MIUR avrebbe dovuto procedere ad espletare le domande di trasferimento territoriale e professionale.**

In tal senso si è espresso, recentemente, il **Tribunale di Lanciano**, proprio con riferimento alla mobilità del personale docente, il quale nel richiamare l'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) secondo cui *"Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico"* ha affermato che **l'art. 6 del C.C.N.I. del 2016** (analoga disposizione è riportata anche nel C.C.N.I. del 2017) **deve essere disapplicato in quanto contrasta con l'art. 470 del d.lgs. 297/1994**, quale norma primaria *"con il risultato di destinare in via prioritaria i posti dispari anche alla mobilità professionale (cfr. sul punto ordinanza resa dal Tribunale di Campobasso in data 11.12.2015). Infatti, la sottrazione alla mobilità dei posti dispari determina un'inammissibile rovesciamento*



STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo, in evidente contrasto con la ratio del citato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 (si veda, all. 26 – Trib. Lanciano, sent. del 24.07.2017, n. 167).

* * *

Mobilità a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019

Per questioni di completezza espositiva si osserva che la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale indette per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 presentando ritualmente domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell'infanzia e domanda di passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola primaria con rispettivamente con 61 punti e 70 punti, senza tuttavia ottenere trasferimento nella provinciale di residenza (si vedano, all. 27 – Domande di mobilità a.s. 2017/2018; all. 28 – Domande di mobilità a.s. 2018/2019).

Sul criterio meritocratico e i principi di correttezza, buona fede, buon andamento ed imparzialità della PA.

L'operato del Miur appare illegittimo perché, nell'ambito 0002 (indicato dalla ricorrente quale prima preferenza nella domanda di mobilità), sono stati assegnati posti vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore ed appartenenti ad una fase successiva (ai sensi della suddivisione in fasi operata dal C.C.N.I. del 2016) rispetto a quella a cui apparteneva la ricorrente.

Così facendo, **l'amministrazione ha violato i principi di correttezza, buona fede, buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost., i quali vincolano l'operato della pubblica amministrazione (si veda in tal senso, Trib. di Brindisi, ord. del 11.10.2016; Trib. di Venezia, ord. n. 6962 del 24.11.2016; Trib. di Lecce, ord. n. 44352/2016; Trib. di Pisa, ord. del 30/08/2016, n. 1164).**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Oltre alla violazione dell'art. 97 Cost. si ravvisa la **violazione dell'art. 28 DPR 487/94**, secondo cui ***“nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”***. Nella materia *de quo*, tale assunto ha come conseguenza che docenti con punteggio più alto hanno trovato collocazione peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso (*si veda* in tal senso, Trib. di Venezia, ord. del 24/11/2016, n. 6962).

Infatti, la posizione giuridica della ricorrente è stata compromessa dal collocamento in posizione migliore di docenti che vantano un punteggio di gran lunga inferiore rispetto alla ricorrente, ma nell'ordine dei trasferimenti, stabilito dal C.C.N.I. del 2016, fanno persino parte di una fase successiva.

Tutto questo ha impedito alla ricorrente di essere trasferita nella provincia di residenza dopo **numerosi anni di servizio prestate in diverse province di Italia e negli ultimi anni presso la Provincia di Ragusa**: ciò si pone, con assoluta evidenza, al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza.

In particolare, il generale **principio dello scorrimento delle graduatorie**, basato sul merito, è un principio inderogabile per l'amministrazione, poiché espressione del più elevato **principio di imparzialità e buon andamento della PA, sancito dall'art. 97 della Cost.** (*cfr.* Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 15212/2013; *ex multis* Cons. Stato, sez. IV, n. 5611/2011; T.a.r. Napoli, Sez. VI, 21.03.2007).

In base a detto principio, tipico delle operazioni concorsuali, quale può ritenersi la procedura di mobilità (insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, quali: ordine delle preferenze espresse, anzianità di servizio, titoli di servizio, situazioni familiari e personali dell'interessato), il trasferimento presso un ambito territoriale dello Stato deve necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.

Il summenzionato principio è previsto dallo stesso C.C.N.I. dell'08.04.2016 – ALLEGATO 1 – che, come *supra* detto, così recita: *“L'ordine in cui vengono esaminate*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

I giudici di merito, i quali nei mesi scorsi si sono pronunciati sulla materia della mobilità docenti, hanno affermato che i trasferimenti devono avvenire **“nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e dell’ordine di preferenze espresse nella domanda di mobilità”** nonché **“delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.c. sancito dall’art. 97 Cost.”** (cfr. Trib. di Lecce, ord. del n. 44352/2016; *ex multis*, Trib. di Taranto, ord. del 20.09.2016, n. 8749; Trib. di Trani, ord. del 16.09.2016, n. 5890; Trib. di Foggia ord. del 5.10.2016; Trib. di Salerno, ord. del 01.09.2016, n. 22967, Trib. di Napoli, ord. del 31.10.2016, n. 10589, Trib. di Nocera Inferiore, ord. del 13.10.2016; Trib. di Brindisi, ord. del 11.10.2016; Trib. di Vicenza, ord. 12.11.2016, n. 5668; Trib. di Pavia, ord. del 11.11.2016).

Si ravvisa, altresì, la **violazione dell’ art. 1 co. 108 della legge n. 107/2015**, il quale prevede che l’assegnazione venga fatta seguendo la tabella di vicinanza allegata all’O.M. 241/16, **dell’art. 6 del C.C.N.I. e dell’O.M. 241/16 entrambi dell’08.04.2016, nonché dell’art. 28 co. 1 del d.P.R. n. 487/94** secondo cui **“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata”**.

Tale *modus operandi* del M.i.u.r. ha generato una situazione ingiusta e contraria ad ogni logica di composizione delle graduatorie, risultando in violazione anche del principio meritocratico.

L’unico criterio adottato per stilare le graduatorie è (ed è sempre stato) il criterio meritocratico basato sul punteggio, con la conseguenza che nessun altro criterio alternativo possa ritenersi maggiormente meritevole di adozione. Sulla base di tale impostazione, la giurisprudenza ha dichiarato illegittimi i d.m. di attuazione n. 123/2000 e n. 146/2000, nella parte in cui avevano previsto l’inserimento dei docenti nelle



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

graduatorie in quattro fasce autonome secondo un ordine decrescente (cfr. Tar Lazio, sez. III, n. 2799/2001).

Il **criterio meritocratico**, ai fini dell'inserimento in graduatoria nel giusto ordine definito dal punteggio, è stato affermato anche dalla **Corte Costituzionale** con due sentenze. **La sentenza n. 41/2011** ha censurato il meccanismo di inserimento in graduatoria c.d. "in coda" con riferimento al trasferimento dei docenti precari da una provincia all'altra, mentre **la sentenza n. 198/2004** ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'accorpamento della III e IV fascia delle graduatorie. Con la prima sentenza citata, il Giudice delle leggi ha affermato il principio secondo cui **deve trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in graduatoria, può confidare di non essere, in futuro, scavalcato da chi si trova in una posizione inferiore.** Tale tutela può essere garantita soltanto applicando il **criterio meritocratico, unico criterio giusto, sulla base di un punteggio e quindi con l'inserimento nelle graduatorie "a pettine"** (cfr. Corte Cost. n. 364/1999).

Il **principio meritocratico** è stato, di recente, **ribadito dalla giurisprudenza di merito**, chiamata a pronunciarsi sulla procedura di mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017, come di seguito:

- il **Giudice del Lavoro di Monza** con la **sentenza n. 88/2017 del 23.02.2017** ha così affermato: *"Il principio meritocratico nel pubblico concorso è di rango costituzionale, discendendo dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.; tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato.*
D'altronde, secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

cui all'art. 97 Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe in violazione con il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 5611/2011)" (cfr. Trib. di Monza, sent. n. 88/2017 del 23.02.2017).

- il **Tribunale di Brindisi**, in funzione di Giudice del lavoro, con **ordinanza dell'11/10/2016** ha affermato che *"il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità è in realtà semplice e non differisce dall'id quod plerumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio (...) non evincendosi un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico".* (cfr. Tribunale di Brindisi, Ufficio del GdL, ord. del 11/10/2016).
- il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, con l'ordinanza n. 4156/2016 del 13.10.2016**, ritenendo illegittima l'O.M. 241/16, ha condannato l'Amministrazione scolastica a valutare di nuovo la sede da assegnare alla ricorrente, sulla base del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda. Sul punto ha affermato che *"è onere dell'Amministrazione a questo punto fare chiarezza e ridistribuire le assegnazioni in base a corretti criteri, nel rispetto della graduatoria formatasi in base ai punteggi e secondo l'ordine delle preferenze espresse da ciascuno"*.
- il **Tribunale di Pisa**, Sez. Lavoro, con **ordinanza n. 1164 del 30/08/2016**, in merito alla divisione in fasce operata nelle procedure di mobilità per l' a.s.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

2016/2017, si è così espresso: *“Il sistema di reclutamento adottato dal MIUR non pare dunque conforme al criterio meritocratico, in particolare laddove nella scelta dell’insegnante si è fatto riferimento alla fascia e non invece al punteggio. In altre parole, il MIUR ha seguito il mero dato formale della fascia di appartenenza anziché quello sostanziale del punteggio, non perseguendo così l’obiettivo della migliore formazione scolastica”.*

I criteri con i quali sono state stilate le graduatorie dei trasferimenti hanno creato, invero, una evidente discriminazione ed una notevole disparità di trattamento, introducendo una **irrazionale diversificazione del regime giuridico di situazioni uguali (art. 3 Cost.)**.

Si ravvisa, inoltre, una violazione del **principio di non discriminazione dei lavoratori** individuabile nella **Direttiva 1999/70 CE**.

Infatti, nella **Provincia di Agrigento**, la ricorrente è stata superata da oltre 100 docenti, concorrenti per lo stesso ordine di scuola e per la stessa tipologia di posto e senza alcuna precedenza (ai sensi del C.C.N.I. del 2016), appartenenti alle fasi successive B3 e C, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.I. del 2016, la quale avrebbe dovuto trovare applicazione una volta esauriti i trasferimenti della fase precedente di cui faceva parte la ricorrente.

Si ribadisce sul punto che **i docenti appartenenti alle Graduatorie di Merito del concorso del 2012** (partecipanti alla fase B3, ai sensi della suddivisione operata dal C.C.N.I. 2016) **hanno solamente partecipato al concorso del 2012, non si sono classificati come vincitori bensì con “non idonei”** e, per tali motivi, sono rimasti inseriti nelle c.d. G.M. che la contrattazione collettiva ha voluto valorizzare prevedendo l’assunzione anche di questi docenti non vincitori di concorso. Tale osservazione ancor di più fonda il *discrimen* tra questi ultimi e i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015.

* * *

Sulla sussistenza del “*fumus boni iuris*”



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Sulla fondatezza del ricorso, come esposto nei motivi di fatto e di diritto, non residuano dubbi.

Da quanto sopra affermato, infatti, **è palese che la ricorrente, nell'ordine delle procedure di mobilità indette per l'a.s. 2016/2017, aveva una precedenza (ai sensi della legge 107/2015) e, quindi, il suo trasferimento, in uno degli Ambiti prioritariamente indicati nella domanda di mobilità, sarebbe dovuto avvenire prima di quello di altri docenti appartenenti ad una "fase successiva" (B3 e C) ed aventi un punteggio inferiore al suo.**

A tale conclusione si arriva sia considerando la procedura di mobilità disciplinata dalla legge n. 107/2015 (divisa in due gradi "blocchi") sia quella prevista dal C.C.N.I. del 08.04.2016 (divisa in quattro distinte "fasi").

Infatti, sia secondo il dettato normativo dell'art. 1 co. 108 della legge n. 107/15, sia secondo la disposizione di cui all'art. 6 e dell' Allegato 1 del C.C.N.I. del 2016, **i docenti immessi in ruolo entro l'anno 2014/2015** (che si vogliano dire appartenenti alla prima suddivisione operata della legge n. 107/15 o appartenenti alla Fase B – sotto-fase B1 e B2 – del C.C.N.I. del 2016) **partecipano alla mobilità straordinaria prima di tutti gli altri.**

Con la conseguenza che, **prima di procedere all'effettuazione dei trasferimenti della fasi successive – B3 e C – , ai sensi della suddivisione del C.C.N.I. del 2016 – si sarebbe dovuto procedere ai trasferimenti della fase precedente "Fase B – sottofase B1 e B2":** soltanto in quel caso, invero, i trasferimenti dei docenti appartenenti alle fasi successive avrebbero potuto avere inizio.

La disparità di trattamento, venutasi a creare durante le procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, si appalesa tanto più grave ove si considera che, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore – 56 punti – oltreché un' età ed un'anzianità di servizio maggiore a quello posseduto dai docenti invece trasferiti nelle sedi richieste dalla ricorrente nelle domande di mobilità.

Sulla sussistenza del "periculum in mora"



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Considerata la manifesta **fondatezza del ricorso** per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di fatto e diritto, la domanda proposta dalla ricorrente merita accoglimento in questa sede in ragione della sussistenza del *periculum* di un **pregiudizio grave, imminente ed irreparabile**, che deriverebbe alla stessa dall'attesa della definizione del giudizio ordinario.

La **giurisprudenza di merito**, pronunciandosi sulla mobilità docenti, ha ritenuto che la sussistenza del *periculum* sia *"in re ipsa rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti familiari, oltre che con evidenti esborsi che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore"* (cfr. Tribunale di Ravenna, ord. del 16.11.2016, n. 3684; *ex multis*, Trib. Civitavecchia 10.01.2008; Trib. Roma 26.01.2000).

Il requisito del *periculum in mora* è stato considerato sussistente anche nell'ordinanza n. 2003/2017, con la quale il **Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. ha ordinato il trasferimento della ricorrente nonostante, per l'anno scolastico in corso, la stessa avesse ottenuto l'assegnazione provvisoria** nella provincia di residenza (v. all. 11).

Il **Tribunale di Mantova**, pronunciandosi sulla mobilità docenti, ha ritenuto il requisito del *periculum in mora* sussistente, in relazione agli effetti lesivi, derivanti dal tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito, che ricadrebbero su interessi non solo patrimoniali (cfr. Trib. Mantova, ord. del 16.11.2016 n. r.g. 505/16).

Il **Tribunale adito** – nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto – **con ordinanza del 23.07.2018 ha ritenuto sussistente il *periculum in mora* nonostante la ricorrente per l'anno in corso si trovasse in assegnazione provvisoria nella provincia di residenza (si veda, all.14);**

Allo stesso modo si è pronunciato il Giudice del Lavoro di **Barcellona Pozzo di Gotto** con le ordinanze del 03.03.2017 e del 13.09.2017 (si veda, all. 11);

Sempre il **Tribunale adito** – nella persona della Dott.ssa Valentina Maria Scardillo – con



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

ordinanza del 18.07.2018 ha ritenuto **sussistente il *periculum in mora*** accogliendo il ricorso cautelare ed ordinando *“alle amministrazioni convenute, ognuno per le proprie di assegnare alla parte ricorrente la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario del 2012”* (si veda, all. 15).

Il **Tribunale di Ragusa** - in funzione di Giudice del Lavoro – in una recentissima ordinanza emessa in data 20.07.2018 nell’ambito della medesima materia, ha ritenuto la sussistenza del requisito del *periculum in mora* così affermando *“Quanto al requisito del periculum in mora, ritiene il giudicante che nel caso in esame discorso il contestato trasferimento della ricorrente rivesta l’attitudine a determinare, in danno della stessa, un pregiudizio non più suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito”*. Non costituisce, in particolare, oggetto di contestazione la circostanza che il comune di residenza della ricorrente sia Agrigento e che la sede di attuale destinazione si trovi a considerevole distanza, sì da doversi ritenere indispensabile (se non un vero e proprio trasferimento presso la nuova sede, con radicale stravolgimento delle abitudini di vita della docente e della di lei famiglia) la quotidiana percorrenza di un notevole tragitto, della durata (tra andata e ritorno) di quattro ore almeno.

Non può dunque ragionevolmente disconoscersi come l’assegnazione ad una sede lavorativa così distante dalla propria residenza si risolva in un aggiuntivo (e non irrilevante) disagio ed in una definitiva perdita di consistenti spazi di vita destinati al “non lavoro” (perdita intrinsecamente non riparabile per equivalente)” (si veda, all. 17).

Alla ricorrente **nel periodo che va da Gennaio ad Aprile 2019 sono state diagnosticate diverse patologie che “menomano sensibilmente gli apparati RESPIRATORIO, DIRIGENTE, UROLOGICO, ACUSTICO, ENDOCRINO e soprattutto OSTEOARTICOLARE e NEUROLOGICO con necessità di terapia medica continua, controlli clinici e strumentali periodici, soddisfacimento di bisogni fisiologici con urgenza”**. L’infermità di cui è affetta la sig. Milanese ha effetti destabilizzanti sulla sua



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

persona sempre maggiori con l'andare del tempo (si veda, all. 30 – Relazione medico-legale).

In particolare, alla ricorrente è stata diagnosticata una ***“MALATTIA ARTROSICA DIFFUSA al rachide vertebrale con protrusioni discali cervicali multiple e parestesie arti superiori bilateralmente, esiti erniectomia-emilaminectomia e flavectomia L5-S1 per ernia migrata caudalmente con compressione della radice S1, CISTI PERINEURALE DI TARLOV posteriormente al soma di S3, protrusioni discali LOMBO-marcato dei territori muscolari dipendenti di L4-L5, L5-S1 di sx, di grado moderato a L4-L5 di dx, gonartrosi bilaterale”*** (si veda, all. 30 – Relazione medico-legale).

Con riguardo al **RACHIDE LOMBARE** le è stata diagnosticata ***“una marcata protrusione discale circonferenziale con irregolare riduzione dello spazio epidurale in maggior misura in entrambe le radici intraforaminali- L5 – S1”*** ed ancora ***“lieve protrusione discale circonferenziale che appiattisce la fascia anteriore del sacco durale con leggero appoggio sulle radici intracanalari – L4 – L5”*** e ***“lieve protrusione discale che riduce lo spazio epidurale L3 – L4”***, così come da esami effettuati in data 15.03.2019 (si veda, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 1).

Altre patologie le sono state diagnosticate nella zona del **RACHIDE CERVICALE**, precisamente ***“disarmonica protrusione discale intraforaminale sinistra che sfiora il ramo anteriore della radice – C6-C7”*** e ancora ***“protrusione discale intraforaminale sinistra che sfiora il ramo anteriore della radice – C4-C5”*** e ***“lieve protrusione discale che riduce il clivaggio adiposo pre-radicolare intraforaminale bilateralmente – C5-C6”*** e ***“lieve protrusione discale che riduce lo spazio epidurale C3-C4”*** e ***“lieve protrusione discale intraforamica sinistra che sfiora il ramo anteriore della radice”*** (si veda, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 2).

Con riguardo alle **ginocchia** sono state riscontrate ***“irregolari profili superiori di entrambi le rotule”*** (si veda, all. 24 – Documentazione Medica Milanese pag. 3).

Le predette patologie della colonna vertebrale risultano notevolmente peggiorate dai viaggi in autobus di durata non inferiore a 4 ore che la ricorrente è costretta a fare



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

ogni giorno per raggiungere la sede di servizio e per ritornare a casa, si allega a tal proposito stralcio dei più recenti abbonamenti autobus (*si veda*, all. 31 – Abbonamenti autobus).

Infatti, in data 2011 la ricorrente aveva effettuato delle radiografie alla colonna vertebrale dai quali però risultava soltanto una *“lieve riduzione della fisiologica lombare”* (*si veda*, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 4).

Ebbene, la postura assunta durante i viaggi giornalieri in autobus ha aggravato le patologie alla colonna vertebrale della sig. Milanese fino a raggiungere livelli intollerabili. La ricorrente, ormai, soffre terribilmente durante il viaggio a causa dei lancinanti dolori alla schiena, alla cervicale e alle gambe.

Tali problemi **le comportano perenne cefalea, spesso seguita da vertigini e perdita dei sensi**, a seguito dei quali è stata trasportata più volte pronto soccorso (*si veda*, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 5).

Da un recente **esame elettromiografico** eseguito da medico specialista di neurologia è emerso che la sig. Milanese *“sofferenza neurognena di grado marcato dei territori muscolari dipendenti da L4-L5, L5-S1 di sx, di grado moderato a L4-L5 di dx”* (*si veda*, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 6, 7 e 8).

Tali patologie risultano notevolmente aggravati dalla riscontro della **CISTI DI TARLOV o perineurale nel soma S3**, la quale comporta alla ricorrente **costanti cefalee, debolezza muscolare, sciatalgia, forti dolori lombo, gravi difficoltà nella deambulazione e disturbi dell'intestino, della vescica nonché nella sfera sessuale.**

La descritta patologia è di tipo DEGENERATIVO e, sulla base degli attuali progressi scientifici, risulta incurabile.

Tale malattia si manifesta con sintomi maggiori nella docente Milanese a causa del lungo viaggio quotidiano. Infatti, come evidenziato dallo stesso medico legale “per tali pazienti l’aspetto più menomante della malattia è rappresentato dall’INSOSTENIBILE DOLORE CRONICO ce spesso aumenta di intensità camminando o restando per lungo tempo seduti”. Durante il viaggio la sig. Milanese oltre ad essere costretta a stare seduta per diverse ore e sottoposta anche a continue vibrazioni dell’autobus.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Risulta evidente come il viaggio quotidiano da Palma di Montechiaro a Catania che la ricorrente è costretta a fare comporti un aggravamento delle sue patologie con una grave sofferenza per la sua persona e una notevole limitazione della sua vita di relazione.

Come affermato dal medico legale *“tali considerazioni portano a determinare la grande e grave influenza che ha avuto il continuo spostamento per diverse ore in autobus sull’aggravamento della malattia degenerativa artrosica del rachide vertebrale e delle ginocchia della P. a causa delle frequenti esposizioni a vibrazioni ed urti ripetuti con lesioni alle vertebre ed ai dischi intervertebrali associati a fattori di stress ergonomico quali prolungata postura seduta, elevata pressione intra addominale, rumore eccessivo con spostamento della soglia uditiva con iporeflettività vestibolare ed elevata prevalenza di turbe vestibolari, cattive condizioni dei sedili con urti per fondo stradale dissestato con sollecitazioni incongrue della schiena”* (si veda, all. 30 – Relazione medico-legale)

A ciò si aggiunga che in data 10.04.2019 alla docente è stata diagnosticata **“ESOFAGITE GRADO A DI LOS ANGELES; ERNIA IATALE; MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO”** (si veda, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 9, 10, 11, 12 e 13).

Anche tali patologie risultavano notevolmente aggravate dallo qualità della vita che conduce la ricorrente, nonchè stress quotidiano al quale è sottoposta poiché non può seguire una dieta equilibrata e mirata, anzi è costretta a mangiare ogni giorno fuori e spesso a non mangiare per evitare problemi di reflusso durante il viaggio.

Infatti, la sig. Milanese negli anni precedenti non soffriva di tali patologie all’esofago, come dimostra l’esame diagnostico eseguito in data 2003, nel quale veniva riscontrato solo reflusso esofageo (si veda, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 14).

Inoltre, nel mese di marzo 2018 le era già stata diagnosticata **“dispepsia cronica con sintomatologia da reflusso gastroesofageo; sindrome da intestino irritabile, variante diarrea prevalente; steatosi epatica in soggetto in lieve eccesso ponderale senza anamnesi di uso da alcool”**. (si veda, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

15). Tuttavia, **oggi tale patologia risulta essersi aggravata** (nel giro di un anno), come emerge dall'esame specialistico eseguito in data 10.04.2019 sopra riportato.

La sindrome del colon irritabile con conseguente diarrea risulta alimentata dallo stress quotidiano a cui è sottoposta la ricorrente e dai continui spostamenti che non gli consentono di condurre una serena vita quotidiana né di seguire una adeguata dieta.

La ricorrente soffre, altresì, di "*dermatite atopica, causata da allergia e intolleranza alimentare*" e tale situazione si pone a maggior ragione in contrasto con lo scorretto stile alimentare che è costretta a sostenere (*si veda*, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 16).

Si osserva, ancora, che la ricorrente soffriva di lievi **noduli vocali**, come emerge da visita di otorinolaringoiatria eseguita in data 03.03.2011 (*si veda*, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 17 e 18).

Tuttavia, **tale patologia negli ultimi anni risulta sensibilmente aggravata**. Infatti, in data 30.12.2017 da esame specialistico in Endocrinologia è stato riscontrato alla ricorrente "***gozzo multinodulare***" con evidenza di **noduli multipli di cui il maggiore a sinistra con ghiandola di volumetria aumentata** (*si veda*, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 19 e 20).

I suddetti noduli vocali le comportano un continuo abbassamento di voce e dolori alla gola che risultano assai aggravati dallo stress. Infatti, al ricorrente ha avverte perennemente dolore alla laringe e spesso durante il giorno rimane completamente senza voce.

Infine, da recente visita senologica con ecografia mammaria è emerso "***area nodulare ipo-isoecogena di mm 13x7 con caratteri di benignità***" (*si veda*, all. 30 – Documentazione Medica Milanese pag. 21).

Come dimostrato dalla documentazione medica – allegato n. 24 da pag. 20 a 53 – **le patologie sopra elencate risultano aggravate o addirittura native negli ultimi anni**. A tale aggravamento non può non ricondursi lo stile di vita condotto dalla ricorrente, come tra l'altro affermato dallo stesso medico legale.

La terapie eseguite e le continue sofferenze le hanno comportato una sindrome depressiva della quale soffre tutt'oggi - con conseguenti gravi ripercussioni sul suo stato fisico e di



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

salute - aggravata dal pendolarismo lavorativo al quale è quotidianamente sottoposta (*si veda*, all. 30).

Durante, il viaggio - a causa della forte cefalea, aggravata dal fatto di non poter seguire uno stile di vita "tranquillo" - la ricorrente accusa perenne stato di vertigini, nausea, astenia e artralgie. Alcuni giorni, infatti, **a motivo di tali disturbi e di quelli legati alle patologie della colonna vertebrale, cervicale e ginocchia non è riuscita a sostenere il viaggio di ritorno a casa ed è stata costretta a pernottare a Catania, così da poter essere presente a lavoro il giorno seguente.**

I medesimi pernottamenti è stata costretta a farli anche diversi giorni del periodo quando per le avverse condizioni meteorologiche non ha potuto mettersi in macchina per raggiungere la sua famiglia a Palma di Montechiaro (AG) nonché la sua dimora.

Si osserva, altresì, che la docente Milanese è moglie e madre ed è costretta a lasciare la sua famiglia senza cura per molte ore al giorno ed, alcune volte, quasi per l'intera giornata (*si veda*, all. 4 – Autocertificazione stato e residenza).

Infatti, a **causa dei lunghi tempi di viaggio riesce a ritornare a casa soltanto nel tardo pomeriggio o addirittura la sera.** Si precisa, a tal proposito, che prestando attualmente servizio nell'ordine di scuola infanzia, la ricorrente termina l'orario lavorativo intorno alle ore 16.00. Inoltre, più volte alla settimana, sono previste delle attività scolastiche di programmazione con rientri pomeridiani, per cui la ricorrente al termine dell'orario scolastico non può tornare a casa - dovendo essere presente a scuola, nuovamente, nel pomeriggio - ma è costretta a rimanere a Catania in attesa del rientro e ritornare a casa direttamente la sera per poi ripartire l'indomani mattina. In più il marito è lavoratore autonomo ed ha un'attività con sede a Palma di Montechiaro (AG), quindi in questi anni non si potuto spostare per seguire la ricorrente nella sede lavorativa di Catania.

La ricorrente, infatti, per raggiungere la sede di servizio è costretta a percorrere ogni giorno circa 350 km, più di 4 ore di macchina o autobus (tra andata e ritorno). Il viaggio in auto che la ricorrente è costretta a fare giornalmente per raggiungere la sede di lavoro le comporta un perenne stato di ansia e di stress con gravi ricadute sulla sue stesse patologie, nonché sulla sua vita personale, familiare e relazionale.



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

Per tali condizioni di salute, il medico legale nella relazione tecnica ha affermato che
“è affetta da un complesso patologico che determina minorazione fisica e sensoriale tale da essere causa di difficoltà di integrazione lavorativa e pertanto portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3 co. 1 della legge 104/92. Tale complesso patologico risulta influenzato negativamente ed aggravato notevolmente dal continuo giornaliero viaggio da e per CATANIA per raggiungere la sede di lavoro” (si veda, all. 30).

La situazione appena descritta si protrae esattamente da quasi 10 anni, in quanto dal 2010 ad oggi, la ricorrente ha prestato servizio nella provincia di Catania.

Nell’ultimo periodo, tuttavia, a causa delle condizioni di salute in cui versa la ricorrente è divenuto quasi impossibile per la stessa continuare a sostenere questo stile quotidiano di vita.

Nel caso prospettato è intuitivo che la lunga durata del procedimento ordinario vanificherebbe ancora di più il diritto della ricorrente e, dunque, la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l’impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “per equivalente”.

D’altro canto, **il tempo che occorre fisiologicamente al processo di cognizione può arrecare alla ricorrente stessa un danno (*periculum in mora*), che solo un provvedimento cautelare anticipatorio consente di evitare.**

In altri termini, **è la stessa permanenza del soggetto titolare del diritto in uno stato d’insoddisfazione, a produrre un danno non successivamente riparabile.** E certamente i tempi normali di definizione del giudizio ordinario, nel caso di specie, precluderebbero questa possibilità, perdendo l’effettività della tutela dichiarativa, in quanto volta ad evitare che la durata del processo civile di cognizione possa arrecare un pregiudizio all’attore titolare del diritto soggettivo bisognoso di tutela.

Il **pregiudizio**, peraltro, avrebbe natura **irreparabile** atteso che i relativi effetti lesivi ricadrebbero principalmente sui diritti personali e familiari della ricorrente nonché di assistenza dei disabili, come tali non suscettibili di reintegrazione *ex post* per equivalente. L’assegnazione in una sede così distante da quella di residenza della ricorrente oltre ad avere sensibili ripercussioni sulla situazione familiare della stessa rappresenta una



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

situazione di pendolarismo “non accettabile e compatibile con gli impegni familiari e personali”, in quanto “*non consentirebbe alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare e la sede di insegnamento, al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia*”, così i **Giudici del lavoro di Vicenza e Pavia** hanno motivato sulla sussistenza del *periculum in mora* in ordine a domande analoghe a quella proposta dalla ricorrente (cfr. Tribunale di Vicenza, ord. del 12.11.2016, n. 5668 e Tribunale di Pavia, ord. del 11.11.2016).

Lo stesso Tribunale adito recentemente si è così espresso “il disagio che verrebbe a patire la parte ricorrente deve assurgere, per essere tutelato attraverso il particolare provvedimento invocato, a livello tale da concretare la sussistenza di un pregiudizio grave oltre che irreparabile, ovvero tale da non poter tollerare i tempi di accertamento di un giudizio ordinario. Ciò detto, ritiene questo giudicante come nel caso di specie risulti certamente il requisito del c.d. “periculum”, in ragione dell’evidente grave pregiudizio alla vita familiare e di relazione, non altrimenti riparabile, che potrebbe subire la ricorrente ed i suoi familiari durante il tempo occorrente per la celebrazione del giudizio di merito, essa avendo allegato e documentato di essere sposata e madre di due figli minori, di risiedere con il suo nucleo familiare a (...)”. “*Infatti, è di chiara evidenza come la mancata assegnazione presso un istituto scolastico di Agrigento città o della relativa provincia, e la prestazione di servizio a Catania, non consentano in alcun modo alla ricorrente di espletare adeguatamente le sue funzioni genitoriali e di coppia, così frustrando le ineludibili esigenze di solidarietà sociale e familiare sottese alla disciplina legislativa della materia*” (...).

Ed ancora “*la sua condizione di pendolarismo la costringe ogni giorno a percorrere un lunghissimo tragitto che, attraverso strade di vario tipo, le consente di raggiungere il lontano centro di Catania, dal quale essa, alla fine della giornata lavorativa, potrà fare ritorno soltanto nel tardo pomeriggio*”

Ed infine ha affermato che “*In considerazione della concreta situazione personale della ricorrente e del suo nucleo familiare, come sopra descritta, va riconosciuta la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare*



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

da ritenersi irreparabile - come affermato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità dei docenti - giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post” (si veda, all. 32 – Tribunale di Catania 2019).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte è evidente che nel caso di specie **sussistono tutti i motivi di urgenza.**

L’orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato, sul punto si è affermato che “*in caso di trasferimento, sussiste il “periculum in mora”, necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare o di relazione, non risarcibili per equivalente” (cfr. Trib. di Cagliari, ord. del 07.09.2017; Trib. di Ravenna, ord. del 20.09.2017; Trib. di Messina, ord. del 31.08.2017; Trib. di Pavia, ord. del 26.04.2017; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, ord. del 26.01.2011; ex multis, Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, ord. del 20.01.2011; Tribunale di Agrigento, Sez. Lavoro, ord. del 28.03.2001, Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro del 4.02.2016; cfr. Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, del 20.08.2016, n. 6202; si richiamano, inoltre, tutti i provvedimenti *supra* menzionati in materia di mobilità).*

Quanto all’**imminenza del pericolo**, il mancato trasferimento presso uno degli Ambiti di Agrigento – indicati nella domande di mobilità si è già verificato a far data dall’a.s. 2016/2017 tant’è che la ricorrente attualmente presta servizio presso l’ I.C. Fontanarossa di Catania, ciò appare sufficiente a dare contezza della sussistenza del presupposto di cui si tratta.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra MILANESE MARGHERITA, come rappresentata, domiciliata e difesa,

ricorre



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

a codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia fissare l'udienza di trattazione, in accoglimento del presente ricorso *ex artt. 700 - 669 bis c.p.c.* ss. e dei motivi dedotti in narrativa, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, Voglia emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi della ricorrente. Indi accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

1. **In via preliminare e d'urgenza**, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0002 o 0001 o comunque presso una sede della Provincia di Agrigento, così come indicati nella domanda di passaggio di ruolo (PRIMARIA) interprovinciale presentata per l'a.s. 2016/2017, se del caso disapplicare, annullare e/o ritenere illegittimi le disposizioni del C.C.N.I. dell'08.04.2016 - nella parte in cui non consentono agli assunti entro l'a.s. 2014/2015 di partecipare alla mobilità prima degli assunti nell'a.s. 2015/2016 - c.d. Fase B3 - nonché di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente a seguito delle procedure di mobilità e la loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla e, conseguentemente, emettere un provvedimento che in via cautelare ordini all'Amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente una sede, con decorrenza immediata, nella Provincia di Agrigento, sulla base del punteggio riconosciutole e delle preferenze espresse in domanda;**
2. **In subordine ma sempre in via cautelare**, previa fissazione dell'udienza di discussione, **accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0002 ovvero 0001 o comunque in una**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

sede della provincia di Agrigento, così come indicati nella domanda di passaggio di ruolo (PRIMARIA) interprovinciale presentata per l'a.s. 2016/2017, se del caso **disapplicare, annullare e/o ritenere illegittimi** le disposizioni del C.C.N.I. dell'08.04.2016 nonché del **prot. n. 11055** pubblicato dall'USP di Agrigento in data 07.09.2016 - nella parte in cui **consentono di assegnare (a seguito di conciliazione) i posti residuati al termine delle operazioni di mobilità ai docenti partecipanti alla Fase C anziché ai docenti partecipanti alla Fase B sotto-fase B1 e B2** - nonché di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente a seguito delle procedure di mobilità e la loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla e, conseguentemente, **emettere un provvedimento che ordini all'Amministrazione, resistente in via cautelare, di assegnare alla ricorrente una sede, con decorrenza immediata, nella Provincia di Agrigento, sulla base del punteggio riconosciute e delle preferenze espresse in domanda;**

3. **Nel merito, in via principale,** previa fissazione dell'udienza di discussione, **accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0002 ovvero 0001 o comunque in una sede della provincia di Agrigento, così come indicati nella domanda di passaggio di ruolo (PRIMARIA) interprovinciale presentata per l'a.s. 2016/2017, se del caso disapplicare, annullare e/o ritenere illegittimi** le disposizioni del C.C.N.I. dell'08.04.2016 - nella parte in cui **non consentono agli assunti entro l'a.s. 2014/2015 di partecipare alla mobilità prima degli assunti nell'a.s. 2015/2016 - c.d. Fase B3** - nonché di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente a seguito delle procedure di mobilità e la loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla e, conseguentemente, **emettere un provvedimento che ordini all'Amministrazione resistente di assegnare alla**



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

ricorrente una sede, con decorrenza immediata, nella Provincia di Agrigento,
sulla base del punteggio riconosciute e delle preferenze espresse in domanda;

4. **In subordine ma sempre nel merito**, previa fissazione dell'udienza di discussione, **accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0002 ovvero 0001 o comunque in una sede della provincia di Agrigento, così come indicati nella domanda di passaggio di ruolo (PRIMARIA) interprovinciale presentata per l'a.s. 2016/2017, se del caso disapplicare, annullare e/o ritenere illegittimi le disposizioni del C.C.N.I. dell'08.04.2016 nonché del prot. n. 11055 pubblicato dall'USP di Agrigento in data 07.09.2016 - nella parte in cui consentono di assegnare (a seguito di conciliazione) i posti residuati al termine delle operazioni di mobilità ai docenti partecipanti alla Fase C anziché ai docenti partecipanti alla Fase B sotto-fase B1 e B2 - nonché di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente a seguito delle procedure di mobilità e la loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla e, conseguentemente, **emettere un provvedimento che ordini all'Amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente una sede, con decorrenza immediata, nella Provincia di Agrigento,** sulla base del punteggio riconosciute e delle preferenze espresse in domanda;**
5. **in ogni caso**, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;
6. Con riserva di proporre l'azione di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in relazione ai fatti lamentati ed al periodo di mancato trasferimento presso l'Ambiti Sicilia 0002, 0001, o comunque presso una sede Provincia di Agrigento, nella sede di merito;
7. Condannare il MIUR e/o gli uffici periferici dello stesso al pagamento di spese e compensi del presente giudizio;



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

8. **In via istruttoria**, solo ove ritenuto necessario da codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto il trasferimento negli Ambiti Territoriali Sicilia 0002, 0001 e 0003, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenza nonché dell'algoritmo e del suo funzionamento; nonché, in caso di contestazione, ex artt. 210 e ss. c.p.c, si chiede l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente e di ogni altra eventuale documentazione utile all'accertamento del diritto vantato.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Ai fini dell'art. 14 T.U. Spese Giustizia – D.P.R. 115/02 – si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che il medesimo è esente dal versamento del contributo unificato poiché concernente *“Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione inferiore ad € 34.481,46”* (si confronti l'allegata autodichiarazione reddituale resa dalla ricorrente all. 29).

Si allegano i seguenti documenti:

- all. 1 - Contratto di immissione in ruolo
- all. 2 – Domanda di Passaggio di Ruolo Interprovinciale Primaria e Trasferimento Infanzia
- all. 3 – Bollettino dei Trasferimenti Agrigento
- all. 4 – Autocertificazione di Stato e di Residenza
- all. 5 – Tribunale di Catania, ord. del 30.01.2018
- all. 6 – Trib. Termini Imerese, sent. del 19.03.2019
- all. 7 – Trib. Messina, sent. n. 157/2019
- all. 8 – Tribunale di Monza, sent. 03.04.2018
- all. 9 – Trib. Catania del 12.02.2019
- all. 10 – Tribunale di Catania, del 4.12.2017



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec : rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

- all. 11 – Trib. Barcellona P.G., ordinanza n. 2003/2017
- all. 12 – Trib. di Pavia, ord. n. 1626 del 26.04.2017
- all. 13 - Trib. di Ravenna, sez. lavoro, ordinanza
- all. 14 – Tribunale di Catania, ord. del 23.07.2018
- all. 15 – Tribunale di Catania, sent. 3378 del 18.07.2018
- all. 16 – Tribunale di Catania, sent. 1561 del 10.04.2018
- all. 17 – Tribunale di Ragusa, ord. 2018
- all. 18 – Tar Lazio, Sez. III bis, ord. 2018
- all. 19 – Provvedimento USP AG
- all. 20 – Parti Perizia tecnica – Ufficio stampa Gilda
- all. 21 – Conciliazione Agrigento
- all. 22 – Stralcio AG
- all. 23 – Corte Appello Milano, ord. del 04.12.2017, R.G. n. 1141/17
- all. 24 – Assunzioni a.s. 2017/2018
- all. 25 – Assunzioni a.s. 2018/2019
- all. 26 – Trib. Lanciano, sent. del 24.07.2017, n. 167
- all. 27 – Domande di mobilità a.s. 2017/2018
- all. 28 – Domande di mobilità a.s. 2018/2019
- all. 29 – Autodichiarazione reddituale resa dalla ricorrente
- all. 30 – Relazione medico-legale
- all. 31 – Abbonamenti Autobus
- all. 32 – Tribunale di Catania 2019
- all. 33 – C.C.N.I. del 08.04.2016
- all. 34 – O.M. 241/2016

Gela 22.05.2019

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passaniti, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 7333137
pec: rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta **MILANESE MARGHERITA** nata a il 24.08.1969 a Palma di Montechiaro (AG) ed ivi residente in via Corso Odierna, n. 174 (C.F. **MLNMGH69M64G282I**), informata ai sensi dell'art. 4 comma 3°, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come da atto allegato, **nomino mio procuratore per rappresentarmi e difendermi, nel presente giudizio**, in tutte le iniziative giudiziarie per la tutela del diritto azionato con il presente atto, in ogni fase e grado del giudizio anche di impugnazione e di opposizione, compresa la eventuale fase esecutiva o cautelare e d'urgenza e nella successiva fase di merito, l'Avv. **Rosario Maria Antonio Prudenti del Foro di Gela, con studio legale sito in Gela (CL) nella Via Passaniti n. 83 - con espressa revoca di ogni altro precedente procuratore** - presso il cui studio eleggo domicilio, conferendo ogni facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi, transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce, farsi sostituire da altri procuratori o nominarne altri (anche solo domiciliatari) con i medesimi poteri fino alla fase esecutiva compresa.

Si dichiara di avere ricevuto completa informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, unitamente a copia dell'art. 7 del decreto medesimo e si esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Elegge domicilio nel suo studio, sito in Gela (CL), nella via Passaniti, n. 83.

Dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico,



STUDIO LEGALE

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

Via Passante, 83 - 93012 Gela (CL) tel./fax 0933 921232 - cell. 345 733137

pec: rosarioprudenti@pec.buffetti.it - partita IVA 01971460850

delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.


Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiara, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Gela, 22.05.2019

MILANESE Margherita



Vera ed autentica la firma

Avv. Rosario Maria Antonio Prudenti

